



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La causa “per allungare i tempi” da oggi è sanzionata

Autore: Redazione | 10/01/2012



Processi con fini dilatori: che agisca o resista in giudizio solo per allontanare i tempi della condanna e allungare i tempi della giustizia è doppiamente sanzionato con il risarcimento del danno non patrimoniale; necessaria la finalità “pretestuosa”.

Chi intraprende una causa “**pretestuosa**” da oggi rischia di dover risarcire alla controparte non solo le spese processuali, ma anche il **danno non patrimoniale**.

La Cassazione **[1]**, infatti, ha finalmente messo un freno alle cause intentate “**tanto per prendere tempo**”, quelle cioè in cui la difesa di una delle due parti in giudizio sia infondata e priva di giustificazione.

La sentenza precisa che chi, nel resistere in una causa o nel promuoverla, abbia agito al solo fine dilatorio di ritardare l'esercizio di un altrui diritto, **lede l'equilibrio psico-fisico** della controparte. Così facendo, infatti, egli obbliga l'avversario a sostenere costi (quelli per l'avvocato e per il giudizio) e a sopportare tempi che altrimenti non avrebbe dovuto subire.

In tali casi, dunque, il cittadino litigioso è obbligato non solo a rifondere alla controparte le spese **processuali**, ma anche a risarcirgli il **danno non patrimoniale** derivante dallo stress inflitto.

Quando tale danno non possa essere provato con certezza, sarà il giudice a stabilire la cifra che apparirà congrua **secondo equità**.

Così come lo Stato deve garantire dei tempi “ragionevoli” del processo, altrettanto le parti non possono sostenere, in causa, condotte difensive infondate e prive di giustificazione. Chiunque decida di avviare un giudizio o di difendersi in uno già iniziato resta obbligato a utilizzare argomenti seri e non pretestuosi.

Note

[1] Cass. ord. n. 20995 del 12 ottobre 2011.